

Statuto di CSVnet

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 17 GIUGNO 2023

PREAMBOLO

1. La nascita e lo sviluppo dei «Centri di servizio per il volontariato» (Csv) sono intimamente legati al fenomeno sociale denominato «volontariato» che, radicato in tutte le regioni d'Italia, rappresenta – come ha affermato la Corte Costituzionale nella sentenza 75 del 1992 – *la più diretta realizzazione del principio di solidarietà sociale, per il quale la persona è chiamata ad agire non per calcolo utilitaristico o per imposizione di un'autorità, ma per libera e spontanea espressione della profonda socialità che caratterizza la persona stessa.*
2. Ogni Csv, secondo le finalità indicate dal decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 117 contenente il Codice del terzo settore, persegue il *fine di organizzare, gestire ed erogare servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo per promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del terzo settore.* La stessa fonte normativa, valorizzandone la dimensione di sistema, attribuisce all'associazione nazionale dei Csv il compito di realizzare sia *servizi strumentali ai Csv* sia *attività di promozione del volontariato che possono più efficacemente compiersi su scala nazionale.*
3. I Csv, istituiti per effetto della legge 266/91 e successivamente accreditati secondo le disposizioni del Codice del terzo settore, fin dal loro avvio hanno trovato un basilare supporto nelle Fondazioni di origine bancaria ed hanno costruito la propria identità e la propria azione attingendo persone, valori, idee, sensibilità dalle organizzazioni nelle quali il volontariato italiano si è concretamente espresso, comunità per comunità.
4. Ogni Csv è espressione di una base sociale particolarmente rappresentativa del proprio territorio. Le migliaia di organizzazioni di volontariato e, più in generale, di enti di terzo settore che sono associati ai singoli Csv si differenziano tra loro per natura giuridica, settore di intervento, dimensione operativa ma trovano unità e comune appartenenza nell'esercizio delle responsabilità che attengono alla promozione del volontariato identificato nell'attività personale, libera, spontanea, gratuita, solidale che ha una sua naturale espressione nella dimensione associativa.
5. In considerazione della natura dei Csv, è condizione ordinaria la circostanza che enti di terzo settore associati ai Csv siano contemporaneamente – e spesso antecedentemente – associati anche ad altre reti associative nell'ambito delle quali la loro identità ed il loro profilo gestionale assumono pregnanti caratterizzazioni. Ai fini dell'applicazione del presente Statuto, tale appartenenza è considerata *primaria* e ad essa è riconosciuta particolare attenzione e tutela.
6. I Csv per libera iniziativa sottoscrivono il loro primo accordo di collaborazione nel 1999, determinando la nascita del loro «collegamento» nazionale. Nel 2003, attraverso l'acquisizione di un primo statuto organico, i Csv danno vita al loro «coordinamento», denominandolo «CSVnet» ad esprimere la relazione tra i Csv soci, concepiti nel loro insieme come sistema integrato, unitario e plurale e nella loro individualità come soggetti inclusivi e radicati nelle comunità territoriali delle quali essi sono espressione. Nel 2016, attraverso una modifica statutaria che ha consolidato relazioni e prospettive comuni, CSVnet si definisce «associazione». Nel 2021, con un'ulteriore modifica statutaria finalizzata anche al recepimento delle disposizioni del Codice del terzo settore, l'associazione dei Csv si riconosce quale rete associativa nazionale.
7. Nelle forme e nei limiti di cui al presente statuto, CSVnet esercita le funzioni connesse alla qualifica di rete associativa svolgendo attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione e supporto degli enti di terzo settore accreditati come Csv, suoi associati diretti, e delle loro attività di interesse generale ai sensi di quanto previsto dall'art. 41 del Codice del terzo settore. Nei confronti degli enti di terzo settore suoi associati indiretti, soci dei singoli Csv, CSVnet non esercita le funzioni di coordinamento, tutela e rappresentanza mentre esercita quelle di promozione e supporto per tramite dei rispettivi Csv di riferimento. Gli enti di terzo settore che costituiscono la base associativa dei Csv

Soci, partecipano a CSVnet mediante il Csv socio al quale aderiscono, nelle forme stabilite da quest'ultimo nell'ambito della propria autonomia, compatibilmente alle disposizioni del presente Statuto e del Regolamento di cui all'art. 17. In ogni caso, l'appartenenza alla rete associativa CSVnet non può essere evocata quale requisito per le convenzioni di cui all'art. 57 del Codice del terzo settore, in considerazione dell'assenza della relativa attività di interesse generale nel presente Statuto.

Art. 1 COSTITUZIONE

1. È costituita con durata illimitata, ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 117 di seguito denominato «Codice del terzo settore», l'associazione nazionale dei Centri di servizio per il Volontariato, così come identificati all'articolo 4 del presente Statuto e, di seguito, indicati anche "Csv".
2. L'associazione è denominata "CSVnet". Con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, la denominazione sociale si trasforma in "CSVnet - Ets". Di tale denominazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. CSVnet è una associazione apartitica e non persegue, direttamente o indirettamente, finalità lucrative. CSVnet si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo ed assume a proprio riferimento identitario ed operativo la *Carta dei valori del volontariato* e la *Carta della Rappresentanza*.
4. L'associazione è retta dal presente Statuto di cui il preambolo è parte integrante e dal Regolamento di cui all'art. 17. Si applicano le norme del Codice del terzo settore (decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 117) e, per quanto non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione.

Art. 2 SCOPO E ATTIVITÀ

1. CSVnet persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso lo svolgimento in via principale di attività di interesse generale. In particolare, CSVnet, ferme restando le attribuzioni proprie degli organismi di controllo di cui al Titolo VIII, Capo II del Codice del terzo settore:
 - a) promuove, qualifica e sostiene l'attività e lo sviluppo dei Csv e del volontariato;
 - b) esercita la comune rappresentanza dei Csv soci ed assume la loro assistenza e tutela presso enti, organizzazioni e istituzioni di carattere nazionale e internazionale;
 - c) persegue la collaborazione e la cooperazione tra Csv soci; ne facilita lo scambio d'esperienze e di competenze affinché essi, nella loro autonomia, possano realizzare al meglio le proprie finalità istituzionali, anche attraverso l'assunzione di obiettivi, metodi, strumenti ed attività comuni;
 - d) agisce per un adeguato sviluppo delle attività di controllo e di autocontrollo nonché di assistenza tecnica nei confronti degli enti associati, anche in relazione alla facoltà dei Csv di svolgere attività di controllo nei confronti dei propri aderenti ai sensi dell'art. 93 del Codice del terzo settore;
 - e) promuove la corretta ed approfondita conoscenza dell'operato del sistema dei Csv tra gli interlocutori istituzionali e l'opinione pubblica, curando la raccolta, l'elaborazione e la diffusione delle informazioni che li riguardano;
 - f) promuove partenariati e protocolli di intesa con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e con soggetti privati.
2. Al fine di perseguire i propri scopi e nel rispetto dei limiti di legge, CSVnet svolge a beneficio dei propri associati o di terzi le attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lett. d), g), h), i), l), m), v), w), z) del Codice del terzo settore di seguito riportate:
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- g) formazione universitaria e post-universitaria;
 - h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
 - l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - m) servizi strumentali ad enti del terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del terzo settore;
 - v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
 - w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
 - z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
3. CSVnet può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del terzo settore, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto a tali attività di interesse generale e, comunque, nei limiti dell'art. 6 del Codice del terzo settore.
4. In particolare, lo svolgimento delle attività di interesse generale può avvenire anche mediante la costituzione o la partecipazione ad associazioni, fondazioni, cooperative, società, consorzi, istituzioni ed enti pubblici o privati, i quali abbiano finalità che possano concorrere al raggiungimento dei propri scopi statutari.
5. Nel perseguire i propri scopi, CSVnet:
- a) favorisce la più ampia partecipazione e condivisione tra i Csv soci;
 - b) opera a livello nazionale ed internazionale;
 - c) fa salve le autonome iniziative dei Csv soci nel territorio di loro competenza, sempre che non si pongano in contrasto o risultino incompatibili con le finalità e le funzioni di CSVnet;
 - d) collabora e interagisce con altri soggetti pubblici e privati che operano nel mondo del non profit o in rapporto con esso.
6. L'ordinamento interno, la struttura di governo, la composizione e il funzionamento degli organi sociali sono ispirati ai principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.

Art. 3 SEDE

- 1. La sede legale di CSVnet è fissata a Roma.
- 2. Il Consiglio direttivo può deliberare nel merito di sedi secondarie ed operative, uffici o rappresentanze di CSVnet, in Italia ed all'estero, per il migliore perseguimento degli scopi statutari, e senza che ciò richieda o comporti una modifica dello Statuto o dei regolamenti di CSVnet.

Art. 4 SOCI

- 1. Possono associarsi a CSVnet le associazioni del terzo settore accreditate come Csv ai sensi del Codice del terzo settore.

2. Il Csv che intenda acquisire la qualifica di Csv socio di CSVnet deve presentare formale domanda di adesione. Il Csv che veda rifiutata la domanda di adesione da parte del Consiglio direttivo ha diritto a ricorrere all'Assemblea.
3. L'adesione a CSVnet è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso. Il recesso non libera il Csv socio dagli impegni precedentemente e regolarmente assunti. Il Consiglio direttivo prende atto del recesso del Csv socio e il Presidente ne dà comunicazione all'Assemblea.
4. I Csv soci di CSVnet sono tenuti a:
 - a) osservare il presente Statuto, il Regolamento di cui all'art. 17, gli altri regolamenti associativi e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
 - b) sottoscrivere e rispettare la Carta dei Csv, approvata dall'Assemblea a maggioranza degli aventi diritto;
 - c) mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti di CSVnet, degli altri Csv, delle Confederazioni regionali di cui all'art. 5;
 - d) versare le quote fissate ai sensi di quanto previsto dall'art. 15;
 - e) contribuire responsabilmente al funzionamento di CSVnet, prendendo parte alla programmazione ed alla conseguente attività;
 - f) comunicare a CSVnet la composizione della propria base sociale e dei propri organi sociali nelle forme previste dal Regolamento di cui all'art.17;
 - g) fornire a CSVnet copia dei propri bilanci e dei documenti relativi alla programmazione e alla rendicontazione delle proprie attività;
 - h) aderire alla Confederazione regionale di cui all'art. 5, in presenza di altri Csv soci accreditati nella stessa regione ai sensi del Codice del terzo settore;
 - i) integrare i propri dati presso il Runts comunicando, nelle forme previste, l'affiliazione a CSVnet quale rete associativa ai sensi dell'art. 41 del Codice del terzo settore nonché informare i propri soci di detta condizione, provvedendo a specificare le ragioni e gli effetti delle disposizioni di cui al punto 7 del Preambolo del presente Statuto, nelle modalità e nei termini approvati dall'Assemblea di CSVnet.
5. Tutti i Csv soci hanno diritto a:
 - a) partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
 - b) accedere alle cariche associative e concorrere alla loro elezione;
 - c) essere informati e coinvolti nelle attività di CSVnet;
 - d) prendere visione dei libri sociali di cui all'art. 15 del Codice del terzo settore, degli atti deliberati e della documentazione relativa alla gestione di CSVnet.
6. La qualifica di Csv socio viene meno per:
 - a) recesso da comunicarsi per iscritto;
 - b) decadenza dovuta alla perdita dei requisiti necessari ai fini dell'adesione e, in particolare, la perdita dell'accreditamento quale Csv ai sensi del Codice del terzo settore. In tal caso, coloro che rivestono cariche sociali negli organi di CSVnet, fatta eccezione per l'Organo di controllo, ed appartengono o siano stati eletti in forza dell'appartenenza al Csv decaduto, decadono dalla carica e sono sostituiti nelle forme previste dal Regolamento di cui all'art. 17;
 - c) delibera di esclusione per gravi motivi di cui al comma 7 del presente articolo;
 - d) decadenza conseguente al mancato pagamento della quota sociale, come disciplinata dal Regolamento.

7. L'esclusione di un Csv socio è deliberata dall'Assemblea, su proposta motivata del Consiglio direttivo, in presenza di almeno uno dei seguenti gravi motivi:
 - a) comportamento contrastante con gli scopi di CSVnet e/o con i principi indicati al precedente art. 1;
 - b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari e/o derivanti dalle deliberazioni degli organi sociali;
 - c) morosità diversa dal pagamento della quota sociale;
 - d) adesione o partecipazione ad enti in netto contrasto con i principi e le finalità di CSVnet;
 - e) mancato adempimento degli obblighi previsti alla lettera i) del comma 4 del presente articolo.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al Csv socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Art. 5 CONFEDERAZIONI REGIONALI

1. Nelle regioni in cui siano presenti più Csv soci, CSVnet prevede la costituzione tra loro di una Confederazione regionale, la quale partecipa a CSVnet nelle forme stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento di cui all'art. 17.
2. CSVnet sostiene il pieno funzionamento delle Confederazioni regionali sulla base dei principi che ispirano il presente Statuto e la Carta dei Csv.
3. Ogni Confederazione regionale, tenendo conto della peculiarità territoriale, si costituisce in forma di associazione, preferibilmente acquisendo una delle qualifiche previste dal Codice del terzo settore in modo tale da consentire, nell'ambito delle materie attribuite, una gestione regionale con funzioni di pianificazione e rappresentanza unitaria dei Csv soci della regione.
4. CSVnet riconosce le Confederazioni regionali nelle forme e secondo le modalità definite dal Regolamento di cui all'art.17. Sul riconoscimento delibera il Consiglio direttivo.
5. Le Confederazioni regionali sono tenute al rispetto degli obblighi di cui all'art. 4, c. 4 alle lettere a), b), c), e), f), g) del presente Statuto. Le Confederazioni regionali sono altresì tenute a versare eventuali contributi a favore di CSVnet stabiliti ai sensi dell'articolo 15 del presente Statuto.

Art. 6 ORGANI SOCIALI

1. Sono organi sociali di CSVnet:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Consiglio direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) il Comitato esecutivo;
 - e) l'Organo di controllo;
 - f) il Collegio dei garanti.

Si precisa che, nel rispetto del principio di parità di genere, nell'esercizio della propria attività operativa CSVnet utilizzerà, con riferimento a qualunque ruolo collegato ai componenti degli organi sociali, l'articolo proprio del genere della persona che, di tempo in tempo, lo riveste ovvero lo stesso ruolo, ove possibile e/o opportuno, verrà declinato secondo lo stesso principio paritario. È salva una diversa scelta della persona coinvolta.

2. Tutti i componenti degli organi sociali di CSVnet devono essere scelti tra persone idonee allo svolgimento dell'ufficio o della funzione cui sono preposti e devono possedere i requisiti di onorabilità, competenza, esperienza e indipendenza previsti dal presente Statuto, dalla Carta dei valori del

volontariato, dalla Carta della Rappresentanza e dal Regolamento di cui all'art. 17.

3. I titolari di incarichi negli organi di cui al comma 1 fatta eccezione per la lettera a) non possono aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici. La dichiarazione rilasciata dall'interessato attestante il possesso di detti requisiti di onorabilità costituisce, insieme all'ulteriore documentazione prevista dal Regolamento di cui all'art. 17, condizione di candidabilità per l'effettiva assunzione dell'incarico associativo.
4. Il Regolamento di cui all'art. 17 prevede casi di ineleggibilità per i titolari di incarichi politici e tecnici in ambito istituzionale, europeo, nazionale o locale, al fine di tutelare l'autonomia del mondo del volontariato e di CSVnet dalle Istituzioni, pur nel comune riconoscimento delle rispettive titolarità e funzioni in ordine al raggiungimento del bene comune, così come indicato dall'art. 118 della Costituzione.
5. Il Regolamento di cui all'art. 17 può altresì prevedere casi di ineleggibilità e incompatibilità per i titolari di cariche sociali o ruoli dirigenziali nelle reti del terzo Settore, negli enti del terzo settore operanti a livello nazionale, in associazioni sindacali e/o di categoria nonché negli enti che concorrono alla composizione degli organismi di controllo di cui al Titolo VIII, Capo II del Codice del terzo settore.
6. È, in ogni caso, incompatibile con l'assunzione di cariche sociali in CSVnet la partecipazione ad organi sociali di organizzazioni in palese contrasto con gli scopi ed i principi di CSVnet dichiarati nel presente Statuto.
7. Coloro che ricoprono altri incarichi, per i quali il Regolamento di cui all'art. 17 prevede l'ineleggibilità, non possono ricoprire cariche sociali di CSVnet e, se già eletti o nominati, decadono dal loro ufficio.
8. Coloro che ricoprono altri incarichi per i quali il Regolamento di cui all'art. 17 prevede l'incompatibilità, optano per uno dei due incarichi entro il termine di quindici giorni dalla data in cui l'incompatibilità è constatata. In assenza di opzione, decadono dalla carica in CSVnet.
9. Coloro che siano candidati all'assunzione degli incarichi politici istituzionali, individuati dal Regolamento di cui all'art. 17 per effetto di quanto previsto dal comma 4, sono automaticamente sospesi dalla carica sociale di CSVnet all'atto della candidatura e decadono qualora eletti.
10. Il Regolamento di cui all'art. 17 può disciplinare i casi di conflitto di interesse.
11. La disciplina, contenuta nel Regolamento di cui all'art. 17, attinente alle ineleggibilità, alle incompatibilità ed ai conflitti di interesse è approvata dall'Assemblea a maggioranza degli aventi diritto.
12. La durata delle cariche dei componenti gli organi sociali di CSVnet è di seguito specificata dal presente Statuto, nei rispettivi articoli. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni inerenti al conteggio del numero dei mandati, si intende per mandato la permanenza in carica per un periodo pari ad almeno la metà della durata ordinaria prevista. La rielezione del Consiglio direttivo comporta la rielezione del Presidente, del/dei Vicepresidenti, del Comitato esecutivo, del Collegio dei Garanti nonché del Tesoriere. I componenti degli organi sociali di CSVnet che subentrano a quelli precedentemente eletti o nominati durano in carica per il tempo per il quale avrebbero dovuto rimanervi i componenti da essi sostituiti. La cessazione delle cariche dei componenti gli organi sociali di CSVnet per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui i nuovi componenti sono stati eletti o nominati.
13. Le riunioni degli organi sociali vengono convocate come precisato dallo Statuto e dal Regolamento di cui all'art. 17. In assenza delle formalità di convocazione previste, ciascun organo sociale si considera regolarmente costituito quando sono presenti tutti i suoi componenti.
14. Le riunioni degli Organi sociali possono svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio o audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale. In tal caso, devono essere assicurate l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento, la possibilità di ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché l'effettiva possibilità di concorrere alla deliberazione, nel rispetto dei limiti fissati dal presente Statuto e nelle forme previste dal Regolamento di cui all'art.17.

Art. 7 ASSEMBLEA

1. L'Assemblea di CSVnet è composta dai rappresentanti dei Csv soci, così come definiti all'art. 4 del presente Statuto.
2. Ogni Csv socio ha diritto a partecipare all'Assemblea con il proprio rappresentante legale o altro delegato. La rappresentanza è incrementata secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Regolamento di cui all'art. 17.
3. È ammesso il voto per delega, da esercitarsi nelle modalità previste dal Regolamento di cui all'art. 17. Ogni Csv può attribuire ad altri Csv deleghe in numero pari ai rappresentanti di cui ha diritto; fa eccezione l'Assemblea convocata per il rinnovo del Consiglio direttivo per la quale il Socio delegante potrà delegare, in ogni caso, un solo rappresentante. Ogni partecipante accreditato all'Assemblea non potrà comunque ricevere più di due deleghe. Ogni Csv socio non potrà ricevere più di due deleghe da altri Csv soci.
4. È ammesso il voto in via elettronica quando, di volta in volta, autorizzato dal Consiglio direttivo, secondo quanto previsto dal Regolamento di cui all'art. 17.
5. CSVnet ha nell'Assemblea il suo organo sovrano. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali di CSVnet e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.
6. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
 - a) deliberare, se richiesto, sulla reiezione di domande di adesione;
 - b) deliberare la presa d'atto della decadenza da CSVnet dei Csv soci e l'esclusione da CSVnet dei Csv soci secondo quanto previsto dall'art. 4;
 - c) nominare la Commissione elettorale alla quale affidare la verifica della validità delle candidature e l'applicazione delle procedure per l'elezione degli organi sociali;
 - d) nominare, previa determinazione del loro numero, e revocare i membri del Consiglio direttivo; in particolare, costituisce causa di revoca di un consigliere la volontà espressa dai Csv soci a livello regionale, che hanno diritto di indicare ai sensi dell'art. 8 comma 1 lettera a) quel Consigliere, di sostituirlo con una persona diversa, indicata nelle medesime modalità e procedure; quanto previsto nel periodo precedente non trova applicazione nei confronti del Presidente di CSVnet;
 - e) nominare e revocare per giusta causa i componenti del Collegio dei Garanti e dell'Organo di controllo;
 - f) determinare annualmente la quota sociale;
 - g) approvare il programma annuale di attività;
 - h) deliberare in ordine alle materie di cui all'art. 41, c. 3 del Codice del terzo settore inerenti al monitoraggio dell'impatto sociale degli enti associati nonché lo sviluppo delle attività di autocontrollo verso i medesimi da parte di CSVnet;
 - i) approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
 - j) approvare il bilancio sociale;
 - k) approvare il Regolamento di cui all'art. 17 e le eventuali modifiche;
 - l) discutere e deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno, tranne per quanto di competenza dell'Assemblea straordinaria.
7. L'Assemblea straordinaria ha i seguenti compiti:

- a) deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento di CSVnet;
 - b) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto.
8. Su decisione del Consiglio Direttivo e nella seduta convocata per la modifica dello Statuto, l'Assemblea straordinaria può trattare anche la modifica del Regolamento di cui all'art. 17, purché indicata nella convocazione. Anche in tal caso, i quorum per l'approvazione delle modifiche al predetto Regolamento sono quelli previsti dall'art. 17 dello Statuto.
9. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria ed hanno diritto al voto tutti i Csv soci di CSVnet in regola con il pagamento delle quote sociali. I Csv soci hanno diritto al voto a decorrere dall'iscrizione nel libro degli associati. Solo i Csv soci in regola con il pagamento delle quote sociali hanno diritto di esprimere candidature per gli organi sociali e, in genere, di avanzare proposte istruttorie di delibere assembleari.
10. L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno due volte l'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'approvazione del bilancio preventivo.
11. L'Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:
- a) per decisione del Consiglio direttivo;
 - b) su richiesta indirizzata al Presidente da almeno un decimo dei Csv soci.
12. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente, anche per delega, almeno la metà più uno degli aventi diritto. In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita quando sia presente, anche per delega, almeno un terzo dei Csv soci aventi diritto. L'Assemblea ordinaria per il rinnovo degli organi sociali è validamente costituita se presente la metà più uno dei Csv soci aventi diritto.
13. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza semplice, la metà più uno, dei rappresentanti dei Csv soci presenti, anche per delega. Nel caso di delibere riguardanti la Carta dei Csv, le quote sociali nonché le materie di cui al comma 6, lettera h) del presente articolo, l'Assemblea delibera a maggioranza degli aventi diritto.
14. L'Assemblea straordinaria per la modifica dello Statuto deve vedere la presenza, anche per delega, di 2/3 dei rappresentanti dei Csv soci e delibera a maggioranza degli aventi diritto. Per lo scioglimento di CSVnet, così come per la trasformazione e fusione, è richiesto il voto favorevole di 3/4 degli aventi diritto.
15. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, una volta insediata a cura del Presidente di CSVnet, elegge tra i suoi componenti chi la presiede.

Art. 8 CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio direttivo è composto dai membri eletti dall'Assemblea, secondo le modalità e le procedure indicate dal Regolamento di cui all'art. 17:
 - a) in parte, in numero di uno per ogni regione o provincia autonoma, indicati dai rispettivi Csv soci o, quando costituite, dalle Confederazioni regionali, fermo restando quanto previsto al comma 8 del presente articolo;
 - b) in parte, in numero di 5 membri, tra quelli proposti da almeno 4 Csv soci, operanti in almeno 3 regioni.
2. I membri del Consiglio direttivo devono essere persone che:
 - a) sono componenti di un organo direttivo dei Csv soci di CSVnet o lo sono stati per un periodo di tempo non inferiore a 3 anni negli ultimi 6 anni oppure per un periodo non inferiore a 8 anni anche non continuativamente;
 - b) non hanno in essere rapporti di lavoro con i Csv soci o con le loro Confederazioni regionali.

3. Al Consiglio direttivo sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli riservati agli altri organi sociali dalla legge o dal presente Statuto.
4. Il Consiglio direttivo svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
 - a) attua le delibere dell'Assemblea;
 - b) delibera l'adesione di nuovi Csv soci;
 - c) riconosce le Confederazioni regionali dei Csv;
 - d) elegge tra i propri membri il Presidente;
 - e) elegge, dopo averne determinato il numero, il/i Vicepresidente/i di cui uno vicario, che in caso di assenza o impedimento del Presidente svolge le sue funzioni;
 - f) elegge tra i propri membri il Tesoriere;
 - g) nomina, dopo averne determinato il numero, i componenti del Comitato esecutivo;
 - h) nomina il Direttore e delibera sulla pianta organica di CSVnet;
 - i) istituisce, al fine di meglio svolgere le proprie funzioni, gruppi di lavoro tematici, ne nomina i responsabili su proposta del Comitato esecutivo;
 - j) predispose il programma annuale delle attività, ne dispone l'attuazione e ne cura la conseguente rendicontazione;
 - k) predispose il bilancio preventivo, periodici assestamenti e rendicontazioni, il bilancio consuntivo;
 - l) predispose il bilancio sociale;
 - m) delibera lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2, comma 3 del presente Statuto, e ne documenta il carattere secondario e strumentale nelle forme previste dal Codice del terzo settore.
5. Il Consiglio direttivo può delegare anche parzialmente alcune delle proprie funzioni al Comitato esecutivo, ad eccezione di quelle di cui alle lettere d), f, g), j), k) del precedente comma. All'atto di attribuzione, fissa i criteri di esercizio e le modalità di gestione o di vigilanza.
6. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica quattro anni. La rielezione è possibile per ulteriori 2 mandati, anche non consecutivi, estensibili a 3 qualora almeno 1 avvenga attraverso la modalità prevista al comma 1, lettera b) del presente articolo. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti il Consiglio direttivo decadano dall'incarico, si provvede alla loro sostituzione secondo le modalità previste dal Regolamento di cui all'art. 17.
7. Il limite dei mandati di cui al comma 6 non si applica nel caso la rielezione riguardi un presidente di Csv in carica ed avvenga ai sensi del comma 1, lettera a) del presente articolo. In tal caso, il termine del mandato come presidente del Csv determina la decadenza quale consigliere di CSVnet.
8. Nel caso in cui sia stato eletto Presidente un consigliere eletto ai sensi del precedente comma 1, lettera a), si provvede senza indugio alla sostituzione secondo le modalità previste dal Regolamento di cui all'art. 17, risultando così incrementato di una unità il numero dei consiglieri. In ogni caso, costituisce specifica causa di decadenza del Consigliere così nominato, la cessazione per qualsiasi causa del Presidente dalle proprie funzioni.
9. Nel caso un componente del Consiglio direttivo non abbia più i requisiti definiti in questo medesimo articolo e nel Regolamento di cui all'art. 17 per essere consigliere, decade automaticamente da consigliere.
10. Ove la metà dei consiglieri presenti contemporaneamente le proprie dimissioni, il Consiglio direttivo in carica decade e l'Assemblea dovrà provvedere all'elezione di un nuovo Consiglio direttivo.
11. Il Consiglio direttivo è convocato almeno ogni tre mesi e ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o almeno un terzo dei membri ne faccia richiesta.
12. Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

13. Il Consiglio direttivo validamente costituito assume le proprie deliberazioni con il voto favorevole della metà più uno dei consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
14. I consiglieri che annualmente risultano assenti ingiustificati a 1/3 degli incontri regolarmente convocati decadono automaticamente.
15. Il Consiglio direttivo, su proposta del Presidente, può attribuire ad uno o più dei suoi membri deleghe su settori di attività o materie di interesse. Con la medesima procedura le deleghe possono essere revocate.

Art. 9 COMITATO ESECUTIVO

1. Il Comitato esecutivo è nominato, su proposta del Presidente, dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti, in numero massimo di 7 componenti, compresi il Presidente, i Vicepresidenti ed il Tesoriere che sono membri di diritto.
2. Il Comitato Esecutivo svolge le seguenti funzioni:
 - a) cura l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo e ne attua i mandati;
 - b) dà impulso e può sottoporre a verifiche e controlli le attività amministrative di CSVnet;
 - c) coordina l'attuazione del programma annuale approvato, coordina l'azione degli eventuali gruppi di lavoro e l'azione dei Consiglieri delegati a specifiche attività, perseguendone la massima collegialità e la sinergia operativa, richiamando alla coerenza con la programmazione approvata ed al rispetto dei regolamenti;
 - d) attiva, sovrintende la gestione e interrompe i rapporti di lavoro sulla base e nei limiti di quanto deliberato dal Consiglio Direttivo e su proposta del Direttore;
 - e) collabora con il Presidente nella predisposizione e istruzione dei lavori del Consiglio Direttivo.
3. Oltre a quanto indicato al presente articolo, al Comitato Esecutivo possono essere attribuiti ulteriori compiti su iniziativa del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea.
4. I membri non di diritto del Comitato Esecutivo rimangono in carica 4 anni salvo quanto disposto dal comma 4 del successivo articolo 10 e sono rieleggibili per 1 ulteriore mandato.
5. Il Comitato Esecutivo assume le proprie decisioni con la presenza della metà più uno dei propri membri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 10 PRESIDENTE

1. Il Presidente di CSVnet è eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica 4 anni ed è rieleggibile per non più di 1 ulteriore mandato anche non consecutivo.
6. Al Presidente spetta la rappresentanza legale e la firma di CSVnet di fronte a terzi ed in giudizio. Svolge attività di impulso e di coordinamento delle attività di CSVnet; vigila sull'esecuzione delle relative deliberazioni e, in generale, sull'andamento dell'associazione.
7. In caso di assenza o impedimento del Presidente, assumerà le sue funzioni il Vicepresidente vicario oppure, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, l'altro Vicepresidente individuato per anzianità in età se nominato oppure, in caso di loro assenza o impedimento, il Consigliere più anziano d'età.
8. Il/i Vicepresidenti, di cui uno vicario, sono eletti dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, durano in carica 4 anni e sono rieleggibili per non più di 1 ulteriore mandato consecutivo. Nel caso in cui il Presidente, per qualsiasi ragione, interrompa il proprio mandato prima della sua scadenza naturale, il Consiglio Direttivo provvede a eleggere un nuovo Presidente. Tale elezione è causa di decadenza dei vicepresidenti, del Tesoriere e dei componenti non di diritto del Comitato Esecutivo. Fino all'elezione del nuovo Presidente, il Vicepresidente vicario ne svolge le funzioni e il Comitato Esecutivo svolge l'ordinaria amministrazione. L'elezione del nuovo Presidente può essere sospesa dal Consiglio Direttivo negli ultimi 6 mesi del suo mandato. In tal caso, il Vicepresidente vicario assume le funzioni del Presidente senza

provocare la decadenza prevista al presente comma.

9. Il Presidente, in accordo con il Comitato Esecutivo, definisce l'ordine del giorno dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
10. Il Presidente convoca l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Comitato Esecutivo.
11. Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo ed il Comitato Esecutivo. In caso di assenza è sostituito dal Vicepresidente vicario e, in subordine, dall'altro Vicepresidente e, in subordine dal Consigliere più anziano d'età tra i presenti. Il Presidente, pur in sua presenza, ha la facoltà di affidare l'incarico di presiedere il Consiglio Direttivo ad un Vicepresidente oppure, in accordo con il/i Vicepresidente/i ad un Consigliere.
12. Il Presidente, nei casi d'urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo, salvo ratifica di questi alla prima riunione.

Art. 11 ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Organo di controllo è costituito ai sensi dell'art. 30 del Codice del terzo settore, anche qualora non siano superati i limiti ivi previsti per l'obbligatoria costituzione.
2. L'Organo di controllo svolge le seguenti funzioni:
 - a) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione di CSVnet, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
 - b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile di CSVnet e sul suo concreto funzionamento;
 - c) esercita, al superamento dei limiti di cui all'art.31, comma 1 del Codice del terzo Settore, la revisione legale dei conti;
 - d) predisporre una relazione al bilancio di esercizio redatto ai sensi dell'art. 13 del Codice del terzo Settore da presentare all'Assemblea per la sua approvazione;
 - e) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo a quanto previsto dagli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del terzo settore;
 - f) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del terzo settore.
3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, i componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
4. L'Organo di controllo è formato da tre membri effettivi più due supplenti che subentrano in caso di dimissioni o decadenza dall'incarico di un membro effettivo.
5. I componenti dell'Organo di controllo sono eletti dall'Assemblea, durano in carica quattro anni e possono essere rieletti per non più di 1 ulteriore mandato anche non consecutivo. Al momento del rinnovo dell'organo, l'elezione è valida con la presenza di almeno tre candidati.
6. I componenti sono scelti tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali. Per tutta la durata del loro incarico debbono possedere tale requisito la cui perdita determina l'immediata decadenza del Revisore interessato e la sua sostituzione.
7. I componenti effettivi dell'Organo di controllo eleggono al loro interno il Presidente.
8. Delle proprie riunioni i membri dell'Organo di controllo redigono apposito verbale contenuto nel libro di cui all'art. 15, c.1, lett. c) del Codice del terzo settore.
9. L'incarico di membro dell'Organo di controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale di CSVnet e con la carica di consigliere di un Csv socio o di componente dell'organo di governo di una Confederazione regionale.

Art. 12 COLLEGIO DEI GARANTI

1. Il Collegio dei Garanti:
 - a) è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna;
 - b) interpreta le norme statutarie e regolamentari e dà pareri sulla loro corretta applicazione;
 - c) dirime le controversie insorte tra Csv soci nonché tra questi e gli organi sociali di CSVnet;
 - d) dirime le controversie insorte tra le Confederazioni di cui all'art. 5 nonché tra queste e gli organi sociali di CSVnet.
2. Il Collegio dei Garanti è nominato dall'Assemblea, è formato da tre componenti effettivi e da due supplenti, rimane in carica quattro anni e i componenti possono essere rieletti per non più di 1 ulteriore mandato anche non consecutivo. Al momento del rinnovo dell'organo, l'elezione è valida con la presenza di almeno tre candidati
3. I componenti effettivi eleggono al loro interno il Presidente. In assenza o impedimento del Presidente, ne svolge funzioni il Garante presente più anziano per funzione o, in caso di parità, il più anziano di età.
4. Delle proprie riunioni il Collegio dei Garanti redige un apposito verbale, contenuto nel libro di cui all'art. 15, c.1, lett. c) del Codice del terzo settore.
5. I membri del Collegio dei Garanti devono essere persone che sono state componenti di un organo direttivo di un Csv per un intero mandato e, comunque, per un periodo di tempo non inferiore a tre anni. La carica di membro del Collegio dei Garanti è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno di CSVnet nonché con qualsiasi altra carica o con qualunque incarico professionale presso i Csv soci e le Confederazioni regionali.

Art. 13 RISORSE ECONOMICHE ED ESERCIZIO SOCIALE. ASSENZA DELLO SCOPO DI LUCRO.

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro l'anno precedente a quello di riferimento nonché un bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea così da poterlo depositare presso il Runts ai sensi dell'art. 48, c. 3 del Codice del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.
3. Il bilancio di esercizio è redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del Codice del terzo settore.
4. Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, CSVnet potrà acquisire e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, sia mobili che immobili, concludere contratti e/o accordi, nonché compiere ogni altro atto e/o operazione che non sia in contrasto con la normativa applicabile e con le disposizioni del presente Statuto.
5. Il patrimonio di CSVnet è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga a CSVnet a qualsiasi titolo, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.
6. Le entrate di CSVnet sono costituite da:
 - a) quote sociali ordinarie annuali versate dai Soci;
 - b) contributi straordinari dei soci, deliberati dall'Assemblea a maggioranza di due terzi dei presenti, in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
 - c) contributi volontari deliberati dai soci o dalle Confederazioni regionali;
 - d) quota del fondo unico nazionale di cui all'art. 62, c.7 del Codice del terzo settore al ricorrere delle condizioni ivi previste;
 - e) le eccedenze degli esercizi annuali;

- f) erogazioni, donazioni e lasciti;
 - g) contributi pubblici e privati;
 - h) corrispettivi derivanti da prestazioni;
 - i) la gestione economica e finanziaria del patrimonio.
7. CSVnet non persegue, né direttamente né indirettamente, scopo di lucro, ai sensi dell'art. 8 del Codice del terzo settore.
8. Il patrimonio di CSVnet, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività definita dal presente Statuto ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 14 BILANCIO SOCIALE

1. Annualmente CSVnet approva un bilancio sociale, anche qualora non sia superato il limite per l'obbligatorietà previsto dall'art. 14, c.1 del Codice del terzo settore.
2. Il bilancio sociale è predisposto dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall'Assemblea. L'Organo di controllo predispose una relazione allegata al bilancio sociale, nella quale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto e attesta la conformità alle linee guida previste dall'art. 14 del Codice del terzo settore.

Art. 15 QUOTE SOCIALI E CONTRIBUTI

1. Annualmente, in relazione alle necessità di bilancio di CSVnet, l'Assemblea determina l'ammontare delle quote sociali annuali a carico dei Csv soci.
2. Le quote sociali sono calcolate in proporzione alle somme effettivamente erogate ai Csv soci per l'anno di riferimento della medesima quota, a valere sul FUN di cui all'art. 62 del Codice del terzo settore.
3. Il Csv socio che, per dimissioni o altra ragione, cessa di far parte di CSVnet è tenuto al pagamento integrale della quota sociale per l'anno in corso al momento della comunicazione del recesso oppure, in caso di altra ragione, al momento della relativa delibera assunta dall'organo competente di CSVnet.
4. I contributi a carico delle Confederazioni regionali di cui all'art. 5 sono calcolati con la stessa proporzione fissata per i Csv soci, esclusivamente con riferimento alle eventuali somme direttamente percepite a valere sulle risorse di cui all'art. 62 del Codice del terzo settore.
5. I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento di CSVnet, di recesso o di esclusione da CSVnet non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato a CSVnet a titolo di quota sociale annuale.
6. La quota sociale non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

Art. 16 TESORIERE

1. Il Tesoriere di CSVnet è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, dura in carica per 4 anni ed è rieleggibile per non più di 1 ulteriore mandato consecutivo. Per analogia, si applica al Tesoriere quanto previsto per la durata delle cariche dei componenti degli organi sociali all'art. 6 comma 12.
2. Il Tesoriere sovrintende ai flussi in entrata ed in uscita di CSVnet ed ha il compito di:
 - a) monitorare la corretta determinazione delle quote sociali di cui all'art. 15, sulla base delle delibere assembleari;
 - b) verificare la corresponsione delle quote sociali di cui all'art. 15 a favore di CSVnet;

- c) monitorare i movimenti dei conti correnti bancari di CSVnet;
 - d) formulare proposte in ordine alla gestione patrimoniale di CSVnet.
3. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Tesoriere:
- a) opera di concerto con il Presidente ed in sinergia con il Direttore di CSVnet;
 - b) informa costantemente il Comitato Esecutivo;
 - c) dà periodica relazione al Consiglio Direttivo e all'Assemblea.

Art. 17 REGOLAMENTO

1. CSVnet si dota di un Regolamento, detto anche Regolamento Statutario, che disciplina il funzionamento dell'associazione in conformità con il presente Statuto.
2. Il Regolamento, con riferimento all'art.1 dedicato alla costituzione di CSVnet, in particolare:
 - a) applica, attraverso specifici dispositivi normativi, quanto previsto dalla Carta della Rappresentanza, coerentemente a quanto espresso dalla Carta dei valori del volontariato;
 - b) definisce le condizioni con le quali la Carta dei Csv può essere aggiornata e deve essere applicata.
3. Il Regolamento, con riferimento all'art. 4 dedicato ai Csv soci, in particolare disciplina:
 - a) le modalità con cui un Csv interessato può presentare formale domanda di adesione per divenire Socio e le procedure con le quali la domanda è presa in esame, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 21 del Codice del terzo settore;
 - b) le modalità con cui CSVnet verifica il permanere dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'adesione di un Csv proprio socio;
 - c) i criteri di accertamento della condizione di regolarità nel pagamento delle quote sociali atte ad assicurare ai Csv soci la piena partecipazione in Assemblea;
 - d) i tempi ed i modi con cui CSVnet segnala al Csv socio eventuali inadempienze;
 - e) i tempi e le condizioni della decadenza automatica da Csv socio per soggetti giuridici che perdono la qualifica di Csv nonché della sospensione della decadenza stessa in caso di ricorso alle autorità competenti;
 - f) le modalità ed i tempi con cui ogni Csv socio può prendere visione dei libri sociali di cui all'art. 15 del Codice del terzo settore, degli atti deliberati e della documentazione relativa alla gestione di CSVnet;
 - g) la tipologia dei documenti contabili ed amministrativi che i Csv soci sono tenuti a consegnare a CSVnet nonché i tempi ed i modi della consegna;
 - h) le modalità con cui un Csv può comunicare il proprio recesso da socio di CSVnet ed i criteri con cui si determina la datazione della comunicazione medesima.
4. Il Regolamento, con riferimento all'art. 5 dedicato alle Confederazioni regionali, in particolare disciplina:
 - a) i requisiti di base per il riconoscimento delle Confederazione regionali;
 - b) le modalità con cui i CSV Soci interessati possono presentare formale domanda per il riconoscimento della relativa Confederazione regionale e le procedure con le quali la domanda è presa in esame;
 - c) i criteri e le condizioni con cui si consente ai Csv Soci di una regione di agire la rappresentanza regionale nei confronti di CSVnet, nel periodo di transizione che precede il riconoscimento della relativa Confederazione regionale;
 - d) le modalità con cui CSVnet verifica il permanere dei requisiti in base ai quali è avvenuto il riconoscimento ed eventualmente dichiara la sua decadenza;

- e) la tipologia dei documenti contabili ed amministrativi che le Confederazioni regionali sono tenute a consegnare a CSVnet nonché i tempi ed i modi della consegna;
 - f) disciplinare le modalità, gli incentivi ed i tempi di costituzione delle Confederazioni, gli effetti della mancata costituzione, dello scioglimento o della modificazione della base sociale, nonché l'impossibilità di funzionamento delle Confederazioni medesime.
5. Il Regolamento, con riferimento all'art. 6 dedicato agli organi sociali di CSVnet, in particolare disciplina:
- a) le procedure, le modalità ed i tempi di elezione;
 - b) le ineleggibilità e le incompatibilità nonché la disciplina dei conflitti di interesse relative alle persone fisiche che ricoprono le cariche sociali di CSVnet, differenziando per tipologia;
 - c) i casi ed i limiti alla corresponsione di eventuali emolumenti ai titolari degli organi sociali;
 - d) le modalità con cui può essere esercitato il voto e, specificamente, come può essere autorizzato ed esercitato il voto in via elettronica;
 - e) le modalità ed i tempi di convocazione;
 - f) la partecipazione tramite collegamento da remoto;
 - g) le modalità ed i tempi di verbalizzazione;
 - h) le modalità ed i tempi dell'entrata in vigore delle delibere.
6. Il Regolamento, con riferimento all'art. 7 dedicato all'Assemblea di CSVnet, in particolare disciplina:
- a) i criteri e le modalità con cui si incrementa la rappresentanza dei Csv soci;
 - b) le modalità con cui i Csv Soci accreditano i propri rappresentanti;
 - c) le modalità dell'esercizio della delega;
 - d) le modalità di elezione del Presidente dell'Assemblea;
 - e) il funzionamento e la conduzione dell'Assemblea con particolare riferimento alla trattazione delle modifiche statutarie e regolamentari.
7. Il Regolamento, con riferimento all'art. 8 dedicato al Consiglio Direttivo, in particolare disciplina le modalità ed i criteri di calcolo delle assenze che determinano la decadenza dei Consiglieri.
8. Il Regolamento, con riferimento all'art. 15 dedicato alle quote sociali ed ai contributi, in particolare disciplina:
- a) i criteri e le modalità con cui determinare le quote sociali;
 - b) i tempi e le modalità con cui i Csv soci sono tenuti alla corresponsione delle rispettive quote sociali.
9. Il Regolamento in particolare disciplina:
- a) le forme e le modalità con cui si possono effettuare le comunicazioni sociali;
 - b) i soggetti a cui è possibile riconoscere i rimborsi spese nonché i criteri, i limiti e le modalità con cui possono essere concessi;
10. Il Regolamento disciplina quant'altro risultati opportuno o necessario, ai fini dell'applicazione del presente Statuto e della gestione di CSVnet. Il Regolamento può prevedere il completamento delle proprie disposizioni, attraverso la redazione di regolamenti associativi, di norma approvati dal Consiglio Direttivo.
11. Il Regolamento statutario è approvato dall'Assemblea con la presenza, anche per delega, di almeno la metà più uno degli aventi diritto e con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti all'Assemblea. Quando attengono alla Carta dei Csv, alle quote sociali o a quanto previsto dall'art. 6, c. 11 dello Statuto, le disposizioni del Regolamento devono essere approvate con il voto favorevole della maggioranza degli associati aventi diritto di voto.

Art. 18 SCIoglimento

1. In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Assemblea straordinaria designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.
2. Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del Codice del terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore individuati con delibera dell'Assemblea straordinaria.

Art. 19 NORME FINALI E TRANSITORIE

1. Al fine del computo del numero dei mandati dei componenti degli organi sociali di CSVnet, vengono considerati anche i mandati già svolti e in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del presente Statuto, sulla base delle norme vigenti all'epoca in cui è iniziato il relativo mandato.
2. Al fine di accertare la presenza dei requisiti dei candidati agli organi sociali di CSVnet, l'esperienza richiesta negli organi direttivi dei Csv soci di CSVnet è equiparata all'esperienza maturata negli organi direttivi dei Csv già istituiti in applicazione dell'art. 15 della legge 266/91 nonché accreditati per effetto del Codice del terzo settore ed operanti nei territori afferenti ai Csv soci. Allo scopo di registrare detta esperienza, CSVnet provvede a raccogliere e conservare le relative informazioni.
3. Le quote sociali nonché dei contributi di cui all'art. 15, c. 2 si computano in proporzione alle somme erogate ai Csv soci per l'anno di riferimento della medesima quota anche per gli effetti di cui all'art. 101, c. 5 del Codice del terzo settore, finché efficace.
4. Fino all'acquisizione della personalità giuridica da parte di CSVnet, la percentuale dei Csv soci che può ottenere la convocazione dell'Assemblea con richiesta indirizzata al Presidente ai sensi dell'art. 7, comma 11, lett. b) è determinata in un terzo.